

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare gli schemi di protocollo d'intesa con INPS ed INAIL, allegati rispettivamente A) e B) parti integranti della presente deliberazione, relativi alle modalità di erogazione degli sgravi sugli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori ai datori di lavoro per un importo pari alle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art. 13 della L.n.68/99, delegando l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità alla loro stipula;
2. di dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;
3. di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei protocolli d'intesa con INPS e INAIL di cui al punto A), il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Province, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa di cui rispettivamente all'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della somma necessaria alla copertura degli oneri di

fiscalizzazione derivanti dalle agevolazione approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei costi per il servizio di cui al precedente punto B);

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale e la Regione _____

per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/1999 (Diritto al lavoro delle persone disabili).

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ i rappresentanti degli Enti sotto indicati

Direzione regionale INPS _____

Regione _____

Riuniti presso _____

Premesso che:

- l'art.13, l.n.68/99, dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art.11 gli uffici competenti ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale" o parziale" dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- con decreto 13 gennaio 2000, n.9, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13;
- la Regione _____ intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto, ai sensi della l.n.68/99;
- l'INPS è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) L'INPS riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art.13, l.n.68/99 individuati dalla Regione _____ e comunicati alle Sedi competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art.11, n.68/99;
- 2) Sulla base delle comunicazioni dell'Ente Regione, l'INPS codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art.13 l.n.68/99, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente istituito per esporre le somme a credito da conguagliare;
- 3) La Regione autorizza l'INPS a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente articolo;
- 4) La Regione accrediterà anticipatamente all'INPS la somma necessari alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dall'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata l'Istituto entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- 5) Le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente
- 6) L'INPS si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.
- 7) Entro il 30 aprile di ogni anno l'INPS trasmetterà alla Regione l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
- 8) Fermo restando il diritto dell'INPS a ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art.13 della L. 68/99,

- spetta alla regione agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro.
- 9) I benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie fra datori di lavoro e l'INPS.
 - 10) Il costo del servizio prestato dall'INPS è fissato in Lit. 1.456, 52 pari ad Euro 0,7522 più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tenere conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura.
 - 11) L'INPS, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi.
 - 12) Nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all'INPS, il quale, in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della Regione le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.
 - 13) Il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali.
 - 14) Il presente protocollo d'intesa decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre del corrente anno e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

ALLEGATO B

Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo di fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della legge n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Fra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da
la direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna,
rappresentata da

Premesso che:

- che l'art.13 della legge n.68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore di datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi dell'impiego delle Amministrazioni provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (fiscalizzazione totale: 100%) o compresa tra il 67 ed il 79 per cento (fiscalizzazione parziale: 50%);
- che l'accennata legge n.68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;
- che con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n.91, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13, comma 4, della legge n.68/1999;
- che la Regione intende definire, mediante la presente Protocollo d'intesa, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;

- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale l'INAIL possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt.11 e 12 della legge n.68/1999, sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale contenente gli elementi di identificazione dell'azienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo complessivamente riconosciuto,

Si conviene quanto segue:

Art.1

L'INAIL riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art.13 della legge n.68/1999, individuati sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale alla propria sede territorialmente competente, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero di regolazione) in misura inferiore al dovuto in conformità a quanto stabilito nella Protocollo d'intesa stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art.11 della legge n.68/1999.

Art.2

Sulla base della comunicazione operata dall'Amministrazione provinciale, l'INAIL codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.

Art.3

L'INAIL s'impegna a comunicare annualmente all'Amministrazione provinciale l'elenco delle aziende beneficiarie con i relativi importi, oggetto di fiscalizzazione, risultati dell'Istituto della rendicontazione annuale.

Art. 4

Spetta alla Regione ed alle Province, nell'ambito delle proprie competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai datori di lavoro, fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex. art.13 della legge n,68/1999.

Art. 5

Il Protocollo d'intesa decorre dal.....ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza.

Prot. n. (DGL/03/7067)

Delibera 838

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
- La Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", e in particolare l'articolo 13 (Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili), il quale prevede, fra l'altro, di istituire il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili, d'ora innanzi denominato "Fondo", il cui funzionamento è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 dello stesso articolo;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 13/03/2003 "Costituzione della Commissione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 'Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate'";

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del citato articolo 13 della Legge regionale n. 14/2000, all'adozione di linee guida per il funzionamento del Fondo, precisate nell'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

Preso atto, a tale fine, del parere espresso dalla richiamata Commissione nel corso dell'incontro del 3 Aprile 2003 come si rileva dal processo verbale conservato agli atti dell'Assessorato regionale alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità, sinteticamente riconducibili alla:

- assegnazione alle Province di tutte le risorse del Fondo disponibili sulla base dei criteri *infra* precisati;
- espressa finalizzazione della programmazione delle risorse a progetti destinati a consentire ed a qualificare gli inserimenti lavorativi e con ricadute dirette nei confronti delle persone disabili e/o delle imprese;
- previsione, nel processo di programmazione da parte delle Province, di adeguate modalità di confronto con le locali Commissioni di concertazione individuate dalla L. 68/1999;
- monitoraggio regionale e rendicontazione degli interventi da parte delle Province;

Rilevato, inoltre, che la Commissione ha altresì espresso l'indicazione di utilizzare secondo quanto testé richiamato le risorse del Fondo che si rendessero disponibili a seguito di variazioni di Bilancio;

Dato atto che l'art. 13, comma 2 della L.R. 14/2000 prevede che l'utilizzo del Fondo sia attuato a mezzo dell'istituto del Funzionario delegato ai sensi delle normative di leggi vigenti;

Considerato che:

- la gestione del Fondo attraverso il Funzionario delegato, prevedendo la diretta gestione regionale delle risorse, risulta, alla luce delle verifiche tecniche contabili (in base alle normative vigenti) effettuate con le strutture regionali competenti, non utilizzabile in relazione sia alla natura degli interventi che si vogliono finanziare, sia in rapporto ai soggetti interlocutori individuati per la gestione dei finanziamenti stessi, come sotto meglio specificati;
- le funzioni amministrative attribuite dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili alle Province, nelle diverse fasi procedurali, rendono le stesse i soggetti interlocutori in grado di meglio procedere alla gestione amministrativo-contabile delle

risorse finanziarie costituenti il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla L.R. 14/2000;

- analogamente, in relazione alle finalità perseguite con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, destinate alla piena e migliore attuazione del cosiddetto "collocamento mirato" diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili stessi, da realizzarsi secondo gli strumenti precisati all'art. 9 della L.R. 14/2000, così come indicato nell'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, ed orientati a sostenere la progettualità a livello locale in modo integrato con le opportunità e gli strumenti disponibili per l'azione dei servizi provinciali, le Province rappresentano i soggetti istituzionali privilegiati, anche in relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione e sopra individuate;

Dato, poi, atto della disponibilità di Euro 3.421.654,78 sul cap.76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB 1.6.4.2.25285, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2003;

Valutata, quindi, l'opportunità di individuare le Province quali soggetti di programmazione delle risorse del Fondo, assegnando loro le stesse, ripartendole sulla base di tre indicatori, ognuno dei quali operante per un terzo delle disponibilità, proporzionalmente alla:

- a. percentuale, rispetto al totale regionale, della popolazione residente in ogni Provincia;
- b. percentuale, rispetto al totale regionale, dei disabili iscritti ai singoli elenchi provinciali;
- c. percentuale, rispetto al totale regionale, dei posti scoperti nei prospetti presentati dai datori di lavoro alle singole Province (dati derivanti dai prospetti informativi presentati alla scadenza del 31 gennaio 2001);

Dando atto che la loro applicazione determina, sulla base delle verifiche effettuate dall'AERL, la seguente articolazione delle risorse disponibili del Fondo:

Provincia di Bologna	Euro	773.473,79
Provincia di Ferrara	Euro	273.692,39
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	326.391,46
Provincia di Modena	Euro	631.034,07
Provincia Parma	Euro	349.162,02
Provincia di Piacenza	Euro	207.606,67
Provincia di Ravenna	Euro	232.625,02
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	383.105,81
Provincia di Rimini	Euro	244.563,55
Totale	Euro	3.421.654,78

Considerato, infine, necessario che la programmazione da parte delle Province delle risorse loro assegnate e l'esercizio della spesa avvenga sulla base di criteri di riferimento precisati nel richiamato allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

Ritenuto di assumere, nel rispetto dell'art.6 del D.L. n. 65/89 convertito, con modificazioni, dalla L. 155/89, l'impegno di spesa di Euro 1.710.827,39 pari al 50% dello stanziamento previsto sul Cap. 76552 ripartito tra le Province nel seguente modo:

Provincia di Bologna	Euro	386.736,90
Provincia di Ferrara	Euro	136.846,20
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	163.195,73
Provincia di Modena	Euro	315.517,04
Provincia Parma	Euro	174.581,01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Provincia di Piacenza	Euro	103.803,33
Provincia di Ravenna	Euro	116.312,51
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	191.552,90
Provincia di Rimini	Euro	122.281,77
<hr/>		
Totale	Euro	1.710.827,39

Dato contestualmente atto che nel secondo semestre del corrente anno, decaduti i vincoli posti dalla L. 155/89, il dirigente regionale competente provvederà con proprio atto formale ad assumere l'impegno di spesa a favore delle sopra citate Province, pari al restante 50% dell'importo assegnato;

Ritenuto altresì che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, secondo comma, della sopra richiamata L.R. n. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con la presente deliberazione relativamente alla quota di €. 1.710.827,39;

Viste:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna," abrogazione delle LL.RR. 6 Luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 23 Dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005";
- la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03, dei pareri:

- di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dr.ssa Amina Curti;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare le linee-guida 2003 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, art. 13 ed i criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province, di cui all'allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le Province quali soggetti per la gestione amministrativo - contabile delle risorse costituenti il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e di assegnare alle stesse la somma complessiva di Euro 3.421.654,78 secondo la seguente articolazione:

Provincia di Bologna	Euro	773.473,79
Provincia di Ferrara	Euro	273.692,39
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	326.391,46
Provincia di Modena	Euro	631.034,07
Provincia Parma	Euro	349.162,02
Provincia di Piacenza	Euro	207.606,67
Provincia di Ravenna	Euro	232.625,02

Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	383.105,81
Provincia di Rimini	Euro	244.563,55
Totale	Euro	3.421.654,78

3. di impegnare, nel rispetto dell'art. 6 del D.L. n.65/89 convertito, con modificazioni dalla L. 155/89, la somma di Euro 1.710.827,39, registrata al numero di impegno 2132 sul cap. 76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB 1.6.4.2.25285 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilità, da ripartirsi nel seguente modo:

Provincia di Bologna	Euro	386.736,90
Provincia di Ferrara	Euro	136.846,20
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	163.195,73
Provincia di Modena	Euro	315.517,04
Provincia di Parma	Euro	174.581,01
Provincia di Piacenza	Euro	103.803,33
Provincia di Ravenna	Euro	116.312,51
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	191.552,90
Provincia di Rimini	Euro	122.281,77
Totale	Euro	1.710.827,39

4. di dare atto che all'impegno del restante 50% dell'importo complessivamente assegnato alle Province, e pari a Euro 1.710.827,39, provvederà con proprio atto formale il dirigente regionale competente sul medesimo

- capitolo 76552, nel secondo semestre dell'anno, decaduti i vincoli posti dalla L. 155/89;
5. di dare altresì atto che il dirigente regionale competente provvederà, alla luce della normativa contabile vigente e nel rispetto di quanto specificato al precedente punto 4, alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna Provincia per complessivi Euro 3.421.654,78 secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima liquidazione pari al 50% dell'importo complessivamente assegnato a seguito di presentazione da parte delle Province di una comunicazione attestante l'approvazione della programmazione delle risorse;
 - b. una seconda liquidazione pari al 30% dell'importo totale a seguito di una comunicazione attestante l'individuazione dei beneficiari delle risorse e l'avvenuto impegno da parte delle Province di almeno il 50% dell'intero importo assegnato;
 - c. il saldo a conclusione delle attività previste e a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta rendicontazione delle risorse utilizzate;
 6. di stabilire che con propri successivi atti si provvederà alla quantificazione delle risorse del Fondo da assegnare alle Province che dovessero risultare disponibili sul cap. 76552 a seguito di variazioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, da ripartire secondo gli indicatori descritti in premessa e da utilizzare sulla base dei criteri di riferimento di cui al richiamato allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
 7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -